



COMUNE DI CASTROFILIPPO
(Provincia di Agrigento)



**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA DISCIPLINA
DELLE ENTRATE COMUNALI**

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C.N.5 DEL 04/03/1999

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

INDICE

TITOLO I ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I - Generalità.....	pag. 4
Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento.....	pag. 4
Art. 2 Forma di gestione.....	pag. 4
CAPO II - Gestione delle entrate tributarie.....	pag. 5
Art. 3 Il funzionario responsabile del tributo.....	pag. 5
CAPO III - Denunce e controlli.....	pag. 5
Art. 4 Dichiarazione tributaria.....	pag. 5
Art. 5 Attività di verifica e di controllo.....	pag. 6
Art. 6 Poteri ispettivi.....	pag. 7
Art. 7 Interrelazioni tra servizi ed uffici com.li.....	pag. 7
Art. 8 Rapporti con il contribuente.....	pag. 7
Art. 9 Diritto di interpello.....	pag. 7
CAPO IV - Entrate non tributarie.....	pag. 8
Art. 10 Funzionario responsabile.....	pag. 8
Art. 11 Accertamento delle entrate non tributarie.....	pag. 8
CAPO V - Procedimento di accertamento e liquidazione.....	pag. 8
Art. 12 Attività di accertamento.....	pag. 8
Art. 13 Avviso di accertamento.....	pag. 9
Art. 14 Sanzioni.....	pag. 9
Art. 15 Notificazione a mezzo posta.....	pag. 9
Art. 16 Ravvedimento.....	pag. 10
CAPO VI - Contenzioso e strumenti defittivi.....	pag. 10
Art. 17 Tutela giudiziaria e conciliazione giudiziale.....	pag. 10
Art. 18 L'autotutela.....	pag. 10

CAPO VII - Disposizioni in materia di interessi.....pag. 11

Art. 19	Interessi per ritardato pagamento di tributi.....pag.	11
Art. 20	Interessi per mancato pagamento di sanzioni.....pag.	12
Art. 21	Interessi per ritardato rimborso.....pag.	12

**TITOLO II
ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Art. 22	Definizione dell'accertamento con adesione.....pag.	13
Art. 23	Ambito di applicazione.....pag.	13
Art. 24	Effetti della adesione.....pag.	13
Art. 25	Avvio del procedimento ad iniziativa dell'ufficio.....pag.	13
Art. 26	Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente.....pag.	13
Art. 27	La risposta dell'ufficio.....pag.	14
Art. 28	Contraddittorio.....pag.	14
Art. 29	Formalizzazione dell'accordo.....pag.	14
Art. 30	Adempimenti successivi.....pag.	15
Art. 31	Perfezionamento della definizione.....pag.	15

**TITOLO III
RISCOSSIONE**

Art. 32	Attività di riscossione.....pag.	16
Art. 33	Sospensione e dilazione del versamento.....pag.	16
Art. 34	Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.....pag.	16

**TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 35	Norme di rinvio.....pag.	18
Art. 36	Abrogazione di norme.....pag.	18
Art. 37	Entrata in vigore.....pag.	18

ITER REGOLAMENTO

Delibera di C.C. n. 5 del 04/03/1999 : “Approvazione del regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali” (in vigore).

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

TITOLO I ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I GENERALITA'

Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le entrate comunali, comprese quelle tributarie, nel rispetto dei principi di legge vigenti e in attuazione delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Costituiscono entrate comunali disciplinate in via generale dal presente regolamento i tributi comunali, le entrate patrimoniali ivi compresi i canoni, proventi e relativi accessori di spettanza del Comune, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

3. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

4. Le norme del presente regolamento aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.

5. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

6. L'istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporta l'automatica esclusione dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

Art. 2 Forma di gestione

1. L'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie sono gestiti dal Comune in forma diretta.

2. E' consentito affidare, mediante contratto o convenzione a soggetti privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nell'articolo 52, comma 5, lett. b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, ovvero non iscritti nell'albo istituito dall'articolo 53 del

medesimo decreto legislativo, l'attività istruttoria, di ricerca e di rilevazione. Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario e la convenzione o il capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata la suddetta attività, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.

CAPO II GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 3 Il funzionario responsabile del tributo

1. Con propria determinazione il sindaco designa, per ogni tributo di competenza del Comune, un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità professionali e per il titolo di studio che possiede, al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Se consentita dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva.
- d) dispone i rimborsi;
- e) cura il contenzioso;
- f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 17, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui al Titolo Secondo;
- g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

CAPO III DENUNCE E CONTROLLI

Art. 4 Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.

3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori e omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta, e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

Art. 5 **Attività di verifica e di controllo**

1. Spetta al Responsabile di ciascuna entrata tributaria l'esercizio delle azioni di verifica e di controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti a carico dei contribuenti o degli utenti dalle norme, di legge o regolamentari, che disciplinano le singole entrate.

2. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge e degli obiettivi che potranno essere fissati dalla Giunta Municipale.

3. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

4. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione le norme della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, ad eccezione degli articoli da 8 a 14 del *Titolo Terzo*, e le correlate disposizioni del regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso agli atti del comune.

Art. 6 **Poteri ispettivi**

1. Ai fini dell'esercizio delle azioni di cui al precedente articolo il Responsabile dell'entrata si avvale dei poteri previsti dalle vigenti norme di legge.

2. Spetta al responsabile della singola entrata il coordinamento delle attività di rilevazione pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici e servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Art. 7 **Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali**

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Capo dell'Amministrazione Comunale ed il Segretario Comunale, i quali adottano i necessari provvedimenti amministrativi.

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

Art. 8 **Rapporti con il contribuente**

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.

2. L'ufficio comunale, se richiesto, presta collaborazione al contribuente nella compilazione delle dichiarazioni. In tale caso, il contribuente non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali errate interpretazioni di diritto, qualora sulla dichiarazione medesima non risulti annotato il dissenso dell'addetto comunale. Di converso, sarà sempre responsabile per le situazioni di fatto riportate nella dichiarazione e risultanti infondate o non veritiere in sede di accertamento.

3. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune.

Art. 9 **Diritto di interpello**

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo.

2. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta formula risposta scritta, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.

3. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma precedente, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.

CAPO IV ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 10 Funzionario responsabile

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate non tributarie è riservato al "Responsabile del servizio" designato con determina Sindacale.
2. Il "responsabile del servizio" è responsabile unico:
 - del rispetto delle norme regolamentari proprie del servizio cui l'entrata fa riferimento;
 - del rispetto del presente regolamento.
3. sono di competenza del funzionario responsabile anche tutti gli atti relative alle riscossioni coattive ed al contenzioso

ART. 11 Accertamento delle entrate non tributarie

1. Le entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare: il debitore (persona fisica o giuridica); l'ammontare del credito e a scadenza per il pagamento.
2. Tutta la materia, relativa alle entrate patrimoniali, trova disciplina nel codice civile ed in quello di procedura civile.

CAPO V PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 12 Attività di accertamento

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'ente non aventi natura tributaria deve avvenire per iscritto, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

2. Qualora si tratta di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti voluti dalle norme di legge che

disciplinano la singola entrata. In mancanza di specifiche previsioni di legge trova applicazione il disposto del comma precedente.

Art. 13 **Avviso di accertamento**

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.

2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il tributo.

3. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Art. 14 **Sanzioni**

1. Le sanzioni relative a entrate tributarie sono graduate con determinazione del responsabile del tributo ai fini della predeterminazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.

2. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuta autonomamente dall'amministrazione, il funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni accessorie all'accertamento del maggior tributo dovuto.

Art. 15 **Notificazione a mezzo posta**

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.

2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte

di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tale caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

Art.16 Ravvedimento.

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un sesto del minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;

c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine prescritto per la comunicazione .

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto.

CAPO VI CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 17 Tutela giudiziaria e conciliazione giudiziale

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle ragioni dell'ente, il sindaco può incaricare in via preventiva idoneo professionista per una o più entrate, nel rispetto dei minimi tariffari.

2. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art. 48 del decreto legislativo 31/12/92, n. 546 e successive modificazioni.

3. Il funzionario responsabile ed il professionista designato dal Comune ad assisterlo nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie, salvo che la procura non contenga espressamente il divieto di conciliazione.

Art. 18 L'autotutela

1. Il funzionario responsabile nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può annullare o revocare in tutto o in parte il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo. In particolare, può disporre:

a) l'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;

b) la revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti, per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per i motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

CAPO VII

Disposizioni in materia di interessi

Art. 19

Interessi per ritardato pagamento di tributi

1. In deroga a quanto previsto da ogni altra disposizione, per il ritardato pagamento di tributi comunali, compresa l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, di cui al decreto legge 2.3.1989 , n.66, si applicano gli interessi, per ogni semestre compiuto, del 2,5 per cento semestrale, previsti dall'art. 3, comma 141 della legge 23.12.1996, n. 662.
2. Il tasso d'interesse di cui al comma precedente si applica anche per i periodi di morosità maturati prima dell'entrata in vigore dell'art. 17 della legge 8.5.1998, n. 146.
3. In caso di variazione del tasso d'interesse disposte con i decreti ministeriali richiamati – anche agli effetti dei tributi comunali – dall'art. 17 della legge citata nel comma precedente, dette variazioni sono pienamente efficaci se comportano una riduzione del tasso. Le variazioni in aumento sono disposte dal Comune con espressa modificazione al presente regolamento.

Art. 20

Interessi per mancato pagamento di sanzioni

1. le sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali, accertate prima del 1[^] Aprile 1998, non producano interessi né dalla data di riferimento della violazione, né dalla data in cui erano state irrogate e non pagate.

Art. 21

Interessi per ritardato rimborso

1. La misura degli interessi prevista dall'art. 18 si applica anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di tributi corrisposti e non dovuti.
2. I predetti interessi decorrono dalla data dell'istanza di rimborso prodotta dagli interessati.

TITOLO II ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 22

Definizione dell'accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218, in quanto compatibili, e come disciplinato dalle norme del presente Titolo e/o dai rispettivi regolamenti dei diversi tributi comunali.

Art. 23

Ambito di applicazione

1. Tutti i contribuenti, persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti commerciali e non commerciali, possono definire la propria posizione tributaria. La definizione può riguardare qualsiasi aspetto dell'accertamento.

Art. 24

Effetti dell'adesione

1. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio.

Art. 25

Avvio del procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure notifica ai sensi dell'articolo 60 del D.P.R. 29 Settembre 1993 n.600, invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:

- a) i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
- b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Il contribuente potrà accettare l'invito, rifiutarlo od anche non rispondere senza che questo comporti alcuna sanzione.

Art. 26

Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza in carta libera presentata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata direttamente all'ufficio che rilascia ricevuta.

2. L'istanza può essere presentata nei seguenti casi:

a) accessi, ispezioni, verifiche in corso o già terminate, ma in assenza di atti di imposizione notificati;

b) in presenza di atti di imposizione notificati, per i quali è ancora pendente il termine di impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

3. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare con successivo esito negativo.

3. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente a seguito di notifica di avviso di accertamento o di rettifica non preceduta dall'invito a comparire, determina la sospensione per un periodo di 90 giorni, a decorrere dalla data di presentazione, dei termini per l'impugnazione dell'atto di imposizione. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.

Art. 27

La risposta dell'ufficio

1. Nel caso di istanza del contribuente a seguito di atti di imposizione notificati, l'ufficio entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito al contribuente a presentarsi per una possibile adesione al proprio accertamento.

2. Nel caso di istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni, verifiche, l'ufficio può, se lo ritiene opportuno, invitare il contribuente a presentarsi per una possibile definizione. In questo caso, non è previsto né un termine per la risposta da parte dell'ufficio, né un suo obbligo in proposito.

Art. 28

Contraddittorio

1. La definizione dell'accertamento con adesione potrà avvenire in sede di contraddittorio tra il contribuente o suo procuratore generale o speciale ed il capo dell'ufficio o suo delegato.

2. Per ogni incontro verrà redatto un verbale da cui dovranno risultare le motivazioni adottate e la documentazione prodotta dal contribuente.

Art. 29

Formalizzazione dell'accordo

1. Nell'ipotesi in cui il contribuente e l'ufficio pervengano ad un accordo si procede alla redazione dell'atto di adesione, in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore generale o speciale e dal funzionario responsabile del tributo.

2. L'atto di adesione dovrà contenere:
- a) l'indicazione, separatamente per ciascun tributo, degli elementi e della motivazione su cui si fonda la definizione;
 - b) la liquidazione delle maggiori imposte dovute per effetto della definizione, con relativi interessi e sanzioni.

Art. 30 **Adempimenti. successivi**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione, mediante versamento a mezzo di c/c postale intestato al Comune o direttamente presso la tesoreria comunale.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in massimo di 12 rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi a saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di pagamento della prima rata e fino alla scadenza di ciascuna rata. Per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia in titoli di Stato o garantiti dallo Stato oppure mediante fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito ovvero mediante polizza assicurativa fideiussoria, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

3. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

4. Con determinazione del Responsabile del servizio possono essere stabilite ulteriori modalità per il versamento delle somme di cui al presente articolo.

Art. 31 **Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 29, comma 1, ovvero dopo il versamento rateale previsto dallo stesso articolo.

2. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o di rettifica perde efficacia.

TITOLO III RISCOSSIONE

Art. 32 Attività di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene di norma attraverso la procedura prevista con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive modifiche e integrazioni. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43.

2. Sono fatte salve le altre forme di riscossione previste dai regolamenti comunali delle singole entrate.

3. Relativamente alle entrate tributarie resta impregiudicata la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

Art. 33 Sospensione e dilazione del versamento

1. Con determinazione sindacale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e con le modalità precisate nella deliberazione medesima.

2. Il Sindaco può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

3. Spetta al Sindaco ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507.

4. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.

Art. 34 Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per prevenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzioni tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi lire 20.000.

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a lire 20.000.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 35
Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento è fatto espresso rinvio alle norme di legge e alle disposizioni regolamentari e ministeriali vigenti e inerenti alla materia.

2. I riferimenti a norme di legge contenuti nel presente regolamento sono automaticamente recepiti nel caso di successive modifiche e integrazioni.

Art. 36
Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di produrre effetto le norme regolamentari incompatibili o in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.

Art. 37
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il positivo riscontro di legittimità da parte del competente organo regionale di controllo e la successiva sua pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio, unitamente al provvedimento tutorio e, comunque, non prima della data del 1° gennaio 1999.

